

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2069

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori ULIVI, MASSUCCO, BALBONI, BATTAGLIA Antonio, BEVILACQUA, BOBBIO, BONATESTA, BONGIORNO, BUCCIERO, COLLINO, CONSOLO, COZZOLINO, CURTO, DANIELI Paolo, DELOGU, DEMASI, FLORINO, GRILLOTTI, KAPPLER, MEDURI, MENARDI, MORSELLI, MUGNAI, MULAS, NANIA, PACE, PALOMBO, PELLICINI, PONTONE, RAGNO, SALERNO, SEMERARO, SERVELLO, SPECCHIA, TATÒ, TOFANI, VALDITARA e ZAPPACOSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 2003

—————

Estensione della tutela di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 78,
al patrimonio storico della Seconda guerra mondiale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si propone all'attenzione del Parlamento la necessità di estendere gli effetti della legge 7 marzo 2001, n. 78, recante «Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale», anche al patrimonio storico della Seconda guerra mondiale, costituito da manufatti militari, edifici di particolare rilevanza storica, reperti mobili e cimeli.

Questo bisogno attinge le sue motivazioni nella constatazione del fatto che la storia è tale nella misura in cui tutti i fatti e tutte le loro dinamiche non conoscano omissioni di sorta, sia che si tratti di eventi eroici sia nel caso in cui gli eventi depongano per una nazione che abbia subito lacerazioni e contrasti culminati in una vera e propria guerra civile; perchè non è sbagliato ritenere che l'insieme degli avvenimenti positivi e negativi determini un sano apprendimento ed un proficuo «insegnamento».

Pertanto, tutto ciò che ha la capacità di richiamare la memoria e testimoniare episodi dell'evento bellico dell'ultimo conflitto mondiale, deve trovare la possibilità di avere la sua giusta conservazione, valorizzazione e fruizione, essendo forse sul piano educativo una vestigia qualsiasi molto più efficace ed eloquente di un libro di storia ben fatto.

Sul piano strettamente tecnico-giuridico non si sottrae nulla alla destinazione specifica che la legge n. 78 del 2001 disciplina; semmai, vista la struttura della copertura finanziaria che si estende nell'arco di un quindicennio, si evita di disperdere e di far deperire un patrimonio che, una volta salvaguardato, arricchisce il contenuto culturale del territorio sul quale insiste e consente di costituire un richiamo non solo culturale ma anche turistico, con innegabili ricadute economiche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 7 marzo 2001, n. 78, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal seguente: «Tutela del patrimonio storico della Prima e della Seconda guerra mondiale»;

b) al comma 1 dell'articolo 1, dopo la parola: «Prima» sono inserite le seguenti: «e della Seconda»;

c) al comma 2 dell'articolo 1, alinea, le parole: «del conflitto» sono sostituite dalle seguenti: «dei conflitti»;

d) al comma 2 dell'articolo 4, dopo la parola: «Prima», sono inserite le seguenti: «e della Seconda»;

e) al comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 5, le parole: «delle Truppe alpine» sono sostituite dalle seguenti: «dei Corpi dell'esercito che per la loro intrinseca natura hanno sia l'attinenza specifica sia quella storica»;

f) al comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 5, dopo la parola: «Prima» sono inserite le seguenti: «e della Seconda»;

g) al comma 1, lettera *c)*, dell'articolo 6, dopo la parola: «Prima» sono inserite le seguenti: «e della Seconda».

Art. 2.

1. Chiunque possieda o rinvenga reperti mobili o cimeli relativi ai fronti della Seconda guerra mondiale di notevole valore storico o documentario, ovvero possieda collezioni o raccolte dei citati reperti o cimeli, deve darne comunicazione al sindaco del comune nel cui territorio si trovano, entro ses-

santa giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data del ritrovamento, indicandone la natura, la quantità e, ove nota, la provenienza.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.